

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Pierluigi MARQUIS

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Livio SALVEMINI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 26 giugno 2017

In Aosta, il giorno ventisei (26) del mese di giugno dell'anno duemiladiciassette con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Pierluigi MARQUIS

e gli Assessori

Laurent VIERIN - Vice-Presidente

Luigi BERTSCHY

Chantal CERTAN

Albert CHATRIAN

Claudio RESTANO

Fabrizio ROSCIO

Si fa menzione che l'Assessore Stefano BORRELLO è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **845** OGGETTO :

DIFFERIMENTO, LIMITATAMENTE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 39, COMMA 6, DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2015, N. 13 (LEGGE EUROPEA REGIONALE 2015), DEL TERMINE STABILITO DALLA DGR 1824/2016, IN RELAZIONE ALLA COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL CATASTO ENERGETICO REGIONALE. ANNULLAMENTO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA NON UTILIZZATI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia”;

vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

visto il decreto interministeriale 26 giugno 2015, concernente l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del d.lgs. 192/2005;

visto il decreto interministeriale 26 giugno 2015, concernente schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.lgs. 192/2005;

visto il decreto interministeriale 26 giugno 2015, concernente l’adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)”, ed in particolare gli articoli 36, 37, 38, 39 e 41;

richiamata la propria deliberazione n. 1611 in data 13 novembre 2015, recante “Approvazione dell'adesione della Regione al Nodo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 81 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) con funzione di intermediario tecnologico a favore degli enti pubblici valdostani aderenti e del nuovo modello di gestione delle entrate regionali”;

richiamata la deliberazione n. 1824 in data 30 dicembre 2016, recante “Approvazione delle disposizioni previste dal titolo III, capo II, della l.r. 13/2015 (legge europea regionale 2015), in materia di certificazione energetica degli edifici, nonché delle modalità di effettuazione dei relativi controlli, in sostituzione di quelle approvate con le deliberazioni della Giunta regionale 1062/2011, 1606/2011, 1399/2012, 288/2014, 1090/2015 e 1494/2015”;

visto l’articolo 39, comma 6, della l.r. 13/2015, il quale ha stabilito che la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, gli importi del contributo da richiedere al fine

di concorrere alla copertura dei costi per la gestione del catasto energetico regionale e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale medesima;

visto il punto 8.9. dell'allegato A alla deliberazione 1824/2016, che ha previsto la corresponsione del contributo di cui sopra, pari a 5 euro, da parte del certificatore energetico, da versare a partire dal 1° luglio 2017;

considerato che, secondo quanto riferito dal Dirigente della competente Struttura:

- è stata affidata alla Società "INVA S.p.A." la realizzazione del sistema informatico, denominato "Beauclimat", necessario:
 - al caricamento degli attestati di prestazione energetica;
 - alla gestione del sistema di introito del contributo di cui sopra;
 - allo sviluppo del catasto energetico regionale;
- non si rende ancora possibile, nel breve periodo, un funzionale collegamento del sistema informatico "Beauclimat" con il Nodo regionale dei pagamenti di cui alla deliberazione 1611/2015;
- l'inadeguatezza dei sistemi convenzionali di pagamento - soprattutto in presenza di un elevato numero di versamenti - non consente l'incrocio elettronico delle informazioni e quindi un'efficace tracciabilità delle transazioni effettuate dagli utenti;
- l'accertamento manuale dei contributi versati, senza adeguato sistema informatico di supporto, comporterebbe degli oneri a carico dell'Amministrazione regionale incongruenti, dal punto di vista economico, rispetto al succitato importo del contributo previsto;

considerato che le procedure di controllo manuale delle transazioni richiederebbero delle tempistiche troppo lunghe per la validazione ed il rilascio degli attestati di prestazione energetica, che penalizzerebbero significativamente i richiedenti, visto che i medesimi attestati debbono essere obbligatoriamente allegati alle richieste di agibilità, nonché agli atti di compravendita e di locazione delle unità immobiliari;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, della l.r. 13/2015, la Giunta regionale può stabilire che, in via transitoria, lo stesso contributo possa non essere richiesto in attesa della realizzazione dei necessari strumenti informatici di introito e gestione;

ritenuto pertanto opportuno prorogare al 1° gennaio 2018 il termine iniziale per la corresponsione del contributo medesimo, già fissato al 1° luglio 2017 dalla deliberazione 1824/2016;

ricordato che il punto 2.1., lettera f), dell'allegato A alla deliberazione 1824/2016 definisce il codice identificativo dell'attestato di prestazione energetica, denominato "codice APE" e che il punto 8.8. del medesimo allegato stabilisce che lo stesso attestato deve essere corredato del codice attribuito attraverso il Portale "Beauclimat", subordinatamente al pagamento del previsto contributo;

ritenuto opportuno annullare la validità dei codici identificativi non correlati ad un attestato di prestazione energetica entro il termine del 31 dicembre 2017, per esigenze legate alla riorganizzazione del sistema informatico funzionale all'assegnazione dei codici stessi, nonché la tracciabilità dei pagamenti dei corrispondenti contributi;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 534 in data 28.4.2017;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, Fabrizio Roscio;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, limitatamente al pagamento del contributo previsto al punto 8.9. dell'allegato A alla deliberazione n. 1824 in data 30 dicembre 2016, il differimento al 1° gennaio 2018 del termine stabilito al 1° luglio 2017 dalla stessa deliberazione, in relazione alla copertura dei costi di gestione del catasto energetico regionale, in applicazione dell'art. 39, comma 6, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), nonché per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lett. a), b) e c), della stessa legge;
2. di annullare la validità dei codici identificativi non correlati ad attestati di prestazione energetica entro il termine del 31 dicembre 2017;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.